



1. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità - ESCP è disciplinato dal Regolamento europeo n. 861/2007, come modificato dal Regolamento europeo n. 2421/2015. Tale procedura si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione Europea ad eccezione della Danimarca, che non è soggetta all'applicazione del regolamento. L'ESCP è una procedura alternativa alle procedure civili attivabili nei singoli Stati membri, secondo i rispettivi codici di rito. Questa procedura è, quindi, una valida possibilità per i cittadini di risolvere le controversie transfrontaliere in tempi brevi e con costi inferiori e si inserisce nell'ambito delle attività per la cooperazione giudiziaria nel contesto europeo, necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno, con l'obiettivo di stabilire una procedura uniforme per le controversie di modesta entità. Il procedimento per le controversie di modesta entità ha notevoli punti di forza: rapidità, semplicità, possibilità di utilizzare le moderne tecnologie per eliminare la distanza geografica tra le parti, esecutorietà della sentenza, riduzione dei costi.

2. Il procedimento ESCP si applica alle controversie transfrontaliere civili e commerciali di valore non superiore a 5.000 euro. Una controversia si definisce "transfrontaliera" quando almeno una delle parti (attore o convenuto) ha residenza o domicilio in uno Stato membro dell'UE diverso da quello del Tribunale competente. Il valore massimo delle controversie a cui si applica il regolamento (€ 5.000) deve essere calcolato senza aggiunta di interessi, spese e danni. L'espressione "materia civile e commerciale" non è definita nel regolamento e non può essere collegata ad un solo sistema giuridico, ma deve essere un significato autonomo derivato dagli obiettivi e dallo schema della legislazione UE. È generalmente inteso che esiste una distinzione tra la materia civile, da un lato, e la materia di diritto pubblico, dall'altro; quindi, secondo la



Corte di giustizia, una materia non è "civile o commerciale" quando riguarda una controversia tra un'autorità pubblica e un privato quando il primo agisce nell'esercizio di un potere pubblico, come *acta iure imperii*. Tuttavia, alcune controversie non possono essere decise secondo il regolamento ESCP. In particolare, sono escluse dall'ambito di applicazione del regolamento le controversie riguardanti le seguenti materie: stato e capacità delle persone fisiche; matrimonio e rapporti familiari; successioni; fallimenti e altre procedure concorsuali; previdenza sociale; arbitrato; diritto del lavoro; diritto della personalità; locazioni.

3. L'ESCP si svolge in forma scritta. Questa forma garantisce la semplificazione e la celerità della procedura, ove l'udienza è solo una fase eccezionale del processo. L'autorità giudiziaria, infatti, fissa l'udienza esclusivamente nel caso in cui lo stesso Tribunale non sia in grado di emettere una sentenza sulla base delle prove scritte o se l'udienza è richiesta da una delle parti; la richiesta delle parti è comunque sottoposta al controllo del giudice, che respinge la richiesta se l'udienza non è necessaria ai fini dell'equo trattamento del caso. Nei casi residui in cui è necessario o opportuno svolgere l'udienza, è possibile utilizzare tecnologie di comunicazione a distanza come la videoconferenza o la teleconferenza, al fine di garantire la piena accessibilità al procedimento.

4. Il modulo di richiesta di risarcimento deve essere inviato al tribunale dello Stato membro competente. Le norme per individuare gli Stati membri aventi giurisdizione sono quelle stabilite, principalmente, dal Regolamento (UE) n. 1215/2012. Ciò significa che per stabilire a quale tribunale deve essere inviata una richiesta di risarcimento è necessario verificare se la richiesta deriva da un'obbligazione contrattuale o da un'obbligazione extracontrattuale, quale



un'obbligazione derivante da colpa o negligenza del convenuto che ha dato luogo a perdite, lesioni o danni da parte dell'attore. Una volta individuato lo Stato membro competente esternamente, è necessario individuare il tribunale competente a livello locale. Ogni Stato membro ha indicato il tribunale interno competente a decidere le controversie di modesta entità e questo è facilmente reperibile sul portale e justice.

5. La procedura si svolge senza la necessaria assistenza di un avvocato. Pertanto, l'attore e il convenuto possono partecipare al giudizio da soli, senza l'assistenza di un avvocato. La natura non obbligatoria dell'assistenza legale comporta una significativa riduzione dei costi che le parti potrebbero sostenere per risolvere la controversia. Le informazioni sull'ESCP e l'assistenza pratica nella compilazione dei moduli sono garantite dagli Stati membri e dal portale e - Justice, che contiene tutte le informazioni essenziali per l'avvio del procedimento.

6. Il primo passo per avviare un procedimento per controversie di modesta entità consiste nel compilare la versione online del "MODULO A", disponibile nel Portale della Giustizia Elettronica (e-Justice). Il modulo standard deve essere compilato nella lingua del giudice competente a conoscere la controversia. I moduli sono redatti in modo chiaro e facilmente comprensibile e possono essere compilati senza l'assistenza di un avvocato. Il ricorrente dovrebbe allegare al modulo A tutti i documenti giustificativi pertinenti e inviarlo al tribunale competente. Entro 14 giorni dal ricevimento del modulo di domanda, il tribunale deve notificare una copia dello stesso, insieme al modulo di risposta, al convenuto. Il convenuto ha 30 giorni di tempo per rispondere, compilando il modulo di risposta ("modulo C"). Il tribunale deve inviare una copia della risposta all'attore entro 14 giorni dal ricevimento del modulo di



risposta. Sia il modulo di domanda che il modulo di risposta devono essere presentati nella lingua del tribunale competente a conoscere della causa, e ciò vale anche per la descrizione dei documenti giustificativi.

7. L'ESCP è una procedura rapida che di solito si conclude in pochi mesi. Infatti, entro 30 giorni dal ricevimento dell'eventuale risposta del convenuto, il tribunale competente deve emettere una sentenza sulla controversia di modesta entità, chiedere ulteriori dettagli per iscritto a ciascuna parte, oppure chiedere una somma di denaro alle parti per un'udienza orale.

8. Le spese per l'avvio del giudizio sono disciplinate dal diritto interno del tribunale competente. Nella maggior parte degli Stati membri, i tribunali esigono un contributo per l'accettazione di una domanda ai sensi dell'ESCP e non tratteranno una domanda se non e fino a quando la tassa non sarà pagata. Queste informazioni sono disponibili nei siti web locali e attraverso il portale della giustizia elettronica. Tuttavia, conformemente all'articolo 15, lettera a), del regolamento sulla ESCP, le spese processuali devono essere proporzionali e non superiori a quelle applicate nel contesto di procedure nazionali comparabili.

9. Su richiesta di una delle parti, il giudice, oltre alla sentenza, deve rilasciare un certificato ("MODULO D"). La sentenza, con tale certificato, è riconosciuta e può essere immediatamente esentata in qualsiasi Stato membro senza necessità di ulteriori formalità. L'unico motivo per rifiutare l'esecuzione, in un altro Stato membro, è che tale decisione è incompatibile con un'altra decisione esistente tra le stesse parti. L'esecuzione avviene secondo le norme e le procedure interne dello Stato membro in cui si chiede l'esecuzione della decisione.

10. La decisione, ai sensi dell'articolo 18 dell'ESCP, può essere riesaminata dal giudice del luogo in cui è stata emessa in casi eccezionali. Ciò è possibile sia



Questo progetto è stato
cofinanziato dal Programma
di Giustizia dell'Unione
Europea (2014-2020)

*Il contenuto di questo documento rappresenta solo il punto di vista
dell'autore ed è sotto la sua unica responsabilità. La Commissione
Europea non si assume alcuna responsabilità per l'uso che può
essere fatto delle informazioni in esso contenute*

quando la decisione è emessa contro il convenuto e a favore del ricorrente, sia
quando il convenuto ha avviato una domanda riconvenzionale e il tribunale ha
emesso una sentenza contro il ricorrente. La possibilità di impugnare la
sentenza dipende dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata emessa
la sentenza.